

Le spese extra assegno mensili
nell'interesse dei figli

La formazione del titolo
esecutivo e l'azione di
recupero da parte del
genitore anticipatario

Avv. Giorgia Perzia - Foro di Firenze



Le spese extra assegno: routinarie o imprevedibili

Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/01/2021, n. 379 e giurispr. successiva (da ultimo Cass. Civ. 7169/2024)

a) **ROUTINARIE**: gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento

b) **IMPREVEDIBILI**: le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento,



La diversa formazione del titolo esecutivo

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 27/10/2020) 13/01/2021, n. 379 e giurispr. successiva (da ultimo Cass. Civ. 7169/2024)

Le spese routinarie



Possono essere azionate in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, **previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità**

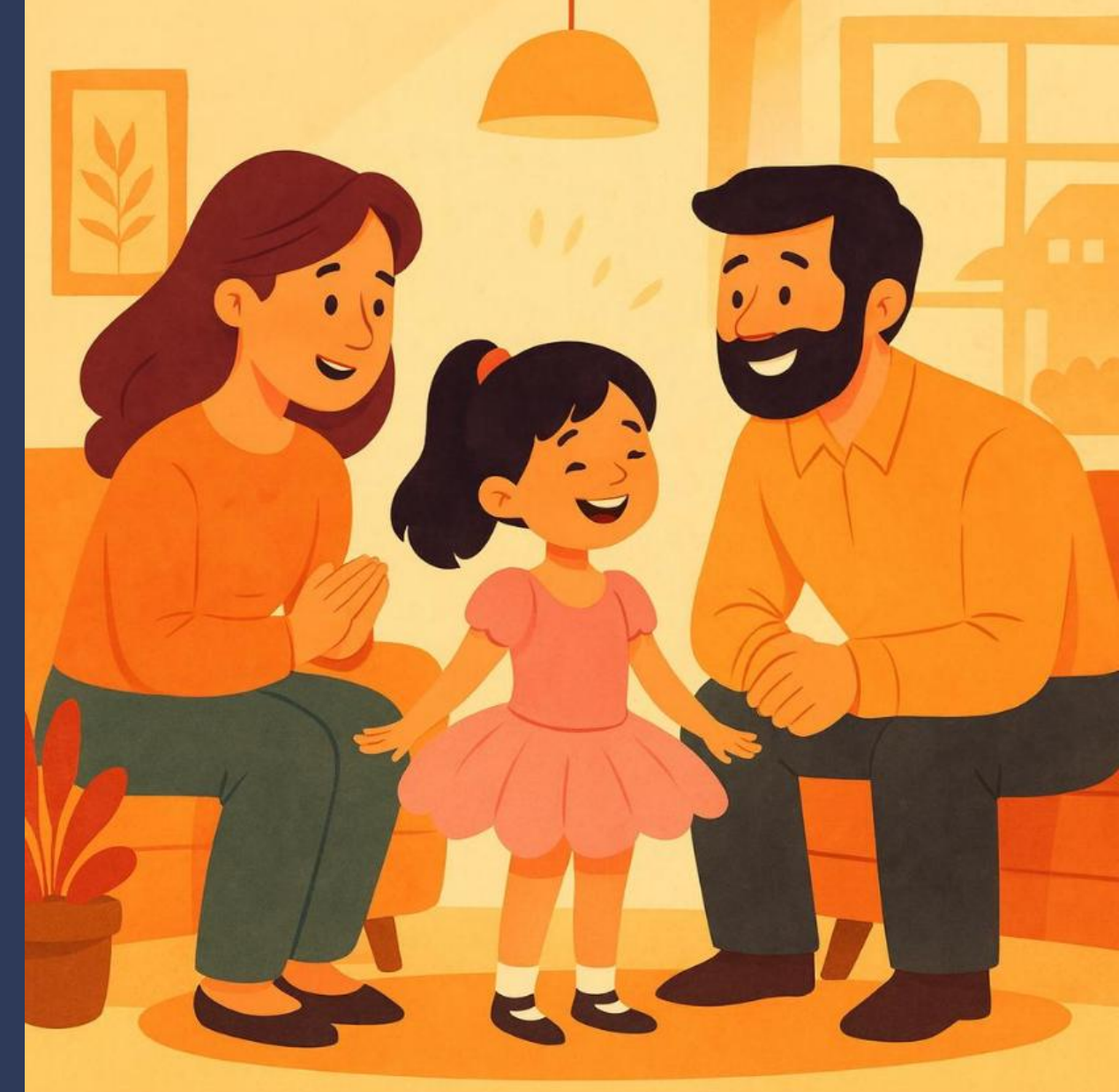
Le spese imprevedibili



Richiedono, per la loro azionabilità **l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento** in cui convergono il **rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato** in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale.

La necessità di preventivo accordo fra i genitori

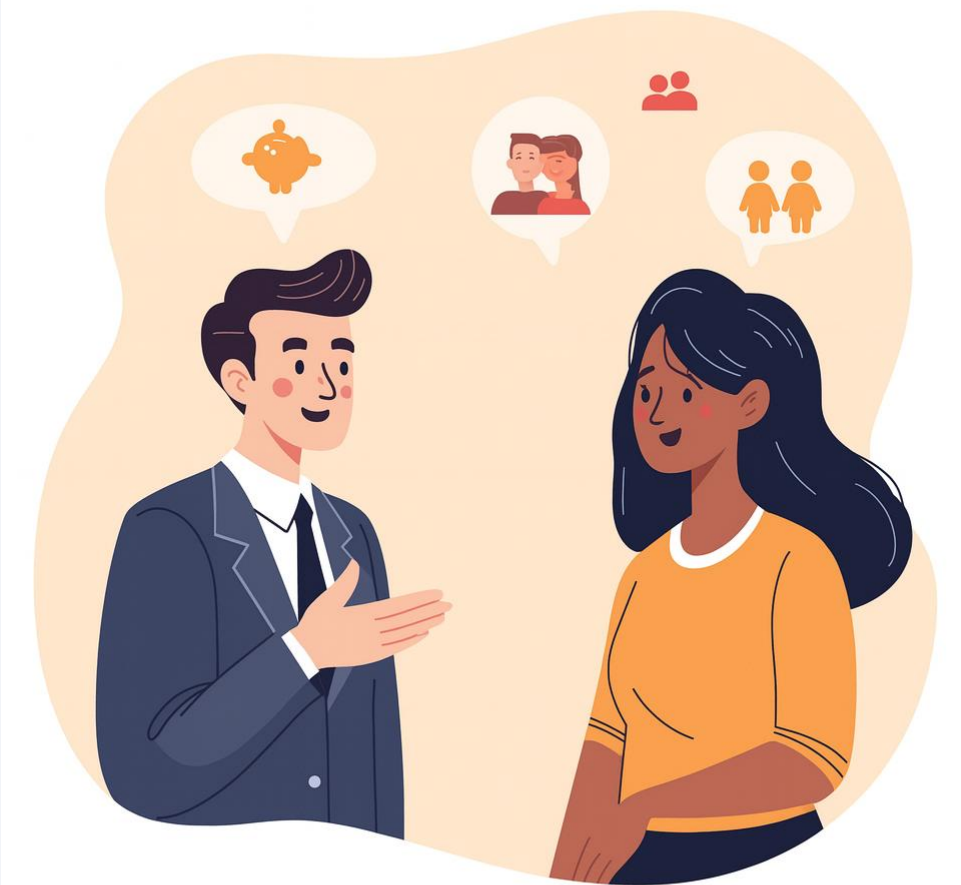
- non esiste un'esatta distinzione tra spese straordinarie che necessitano del consenso di entrambi i coniugi e spese straordinarie che prescindono dalla previa concertazione. Di fatto la distinzione fra le due è stata sovrapposta dalla giurisprudenza (vedi slide succ.) al concetto di spese imprevedibili e spese routinarie.
- nel corso del tempo, sono stati stipulati vari linee guide e protocolli di Tribunale per contribuire a dirimere tali aspetti come, ad esempio, le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause diritto familiare” promosse dal Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017. I protocolli hanno contribuito a ridurre i conflitti interpretativi, ma permane una grave disomogeneità tra i diversi distretti giudiziari.



La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente ribadito che:

- “in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie),
- riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
- tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.”

Cass. Civ., Sez. 1, Ord. n. 14564 del 25/05/2023, ma anche Cass. Civ - Sez. 1 - , Ord. n. 5059 del 24/02/2021



L'atto di precetto per il recupero delle spese routinarie



ATTO DI PRECETTO

La sottoscritta Avv. Giorgia Perzia (PRZGRG86D59D403K) del Foro di Firenze quale procuratrice, come per mandato apposto in calce al presente atto ex art. 83.3 cpc, della sig.ra MARIA ROSSI nata a Firenze il 01.01.1991, residente in Firenze via Roma n.8, CF ..., comunicato l'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e l'indirizzo pec presso cui dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di legge: e-mail giorgia.perzia@gmail.com fax 0571710253, ~~pec~~ giorgia.perzia@firenze.pecavocati.it, elettivamente domiciliata nel suo studio in Empoli (FI) Via R. Sanzio n. 3/f

ESPONE

La sig.ra Maria Rossi, nata a Firenze il 01.01.1991, residente in Firenze via Roma n.8 è madre del minore Gabriele Bianchi, nato a Firenze il 02.02.2020, residente in Firenze via Roma n.8. Padre del minore è il sig. Luigi Bianchi nato a Firenze il 03.03.1986 ivi residente alla via Milano n. 44.

I ~~siggri~~ Rossi e Bianchi hanno presentato al Tribunale di Firenze ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della prole datato 28.10.2020; la causa è stata iscritta al n. 9850/2020 VG.

Le condizioni ivi raccolte sono state recepite dal Tribunale di Firenze con decreto reso in data 12.11.2020, già notificato al sig. Bianchi in data 04.04.2022 unitamente e prima di altro atto di precetto.

Al punto n. 5 delle condizioni di cui al ricorso è previsto che i ~~siggri~~ Bianchi e Rossi partecipino al 50% nel pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio Gabriele.

Nel settembre 2025, la sig.ra Rossi ha iscritto Gabriele al corso di nuoto sempre frequentato dal figlio, comunicandolo al sig. Bianchi che nulla ha opposto.

Ha chiesto quindi con email del 14.11.2025 la corresponsione del 50% delle somme versate, ma ad oggi il sig. Bianchi è rimasto debitore.

Pertanto la sig.ra Rossi è creditrice nei confronti del sig. Bianchi della seguente somma:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| -50% della spesa per iscrizione | € 30,00 |
| -50% della spesa per corso di nuoto | € 70,00 |

Si allegano di seguito le ricevute di pagamento del corso di nuoto intestate al minore Gabriele Bianchi.

L'autonomia azione di accertamento per il recupero delle spese imprevedibili



Quale tipo?

- Ricorso per ingiunzione (consigliato se c'è prova di consenso)
- Azione di accertamento (consigliata se c'è necessità di dimostrare la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare) NB. Invito alla Neg. ass. condizione procedibilità domande fino € 50.000.

La scelta della modalità di accertamento della debenza della spesa spetta all'avvocato che sceglierà il metodo più confacente al caso specifico ed al tipo di prova a sostegno della richiesta.

Spese extra assegno, consigli pratici



Elencazione completa nel ricorso congiunto/accordo N.A. delle spese straordinarie che si intenderanno quali routinarie.

Utile elencare le attività normalmente praticate dal figlio nel piano genitoriale.

Gruppo whatsapp fra i soli due genitori dove ricapitolare le spese sostenute e scambiarsi le ricevute di pagamento.

Da tenere distinto rispetto a tutte le altre comunicazioni.





Grazie